GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — Roma — Lunedì, 2 luglio 1923 — Numero 154

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO.

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 giugno 1923, n. 1315.

Disposizioni riguardanti il ruolo organico del personale del Commissariato dell'Emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per il riordinamento della pubblica Amministrazione;

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169;

Ritenuta l'opportunità di diminuire i posti della carriera amministrativa, di ragioneria e del personale subalterno nel ruolo organico del personale del Commissariato Generale dell'emigrazione, destinando parte delle economie così conseguite a rendere più rispondente ai bisogni del servizio il ruolo numerico della carriera tecnica del personale stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del personale del Commissariato Generale dell'emigrazione sono ridotti di due i posti di primi segretario, di tre i posti di segretario, di uno i posti di caposezione di ragioneria, di uno i posti di primo ragioniere, di quattro i posti di ragioniere, di tre i posti di usciere e sono aumentati di uno i posti di consigliere superiore, di uno i posti di consigliere, di quattro i posti di consigliere aggiunto. Dopo il posto di capo ragioniere nel ruolo stesso è istituito un posto col grado e lo stipendio di direttore capo divisione di ragioneria; il funzionario titolare sarà investito con decreto del Ministro degli affari esteri delle funzioni e del titolo di vice capo ragioniere.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1321.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 12 « Stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale, ecc. » lire un milione e ottocentomila (L. 1.800.000).

Cap. n. 39 « Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio » lire trentamila (L. 30.000).

In diminuzione:

Cap. n. 28 « Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc. » lire un milione e ottocentomila (L. 1,800,000).

Cap. n. 37 « Spese di esercizio della gestione dei conti correnti, ecc. » lire trentamila (L. 30.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1322.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsio[illegible] spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi per [illegible]io finanziario 1922-23, è istituito il capitolo n. 10[illegible] spese per il ripristino dell'Ufficio Centrale telegrafico di Roma-San Silvestro, danneggiato dall'incendio del 23 marzo 1923: Lavori murari — Impianto di illuminazione, di riscaldamento e di sistemi di prevenzione contro gli incendi — Acquisto di mobili per uffici telegrafici ed officine meccaniche, aventi speciali caratteristiche — Acquisto di materiali tecnici, condutture elettriche, apparati telegrafici ed accessori » con lo stanziamento di lire un milione (L. 1.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1323.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1922, n. 924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922 e 1923, sono introdotte le variazioni contenute nella unita tabella firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 1.590.750, inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 45 X « Completamento delle carceri di Arezzo e di Udine e del riformatorio di Cagliari », compreso nella tabella di cui al precedente articolo, per provvedere ai lavori di completamento dei fabbricati per le carceri e il riformatorio anzidetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario* 1922-23.

MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI.

Capitolo	Descrizione		Importo
Capitolo n. 22	— Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione, ecc.	L.	1.300.000,—
» n. 26	— Acquisto mobili, manutenzione e riparazione, ecc.	»	68.000,—
» n. 38 V	— Spese d'ufficio e di posta per le direzioni degli stabilim., ecc.	»	550.000,—
» n. 38 VII	— Spese di viaggio degli agenti carcerari, ecc.	»	80.000,—
» n. 38 VIII	— Indennità e retribuzioni per servizi prestati, ecc.	»	44.000,—
» n. 38 IX	— Quota di concorso alla Commissione penitenziaria, ecc. .	»	2.500,—
» n. 38 X	— Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc.	»	10.000.000,—
» n. 38 XI	— Spesa per la provvista e riparazione vestiario, biancheria, ecc.	»	1.300.000,—
» n. 38 XII	— Trasporto dei detenuti, corrigendi, ecc.	»	1.500.000,—
» n. 38 XIV	— Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto, ecc. . .	»	160.000,—
» n. 38 XV	— Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie, ecc.	»	2.600.000,—
» n. 38 XVI	— Mercedi ai detenuti, retribuzioni operai	»	500.000,—
» n. 38 XVII	— Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	28.000,—

Capitolo n. 38 XX	— Manutenzione e sistemazione dei fabbricati, ecc. . . . . L.	200.000,—
» n. 38 XXI	— Sussidi alle società di patronato, ecc. . . . . »	25.000,—
» n. 38 XXII	— Contributo per i medici dell'Amministrazione carceraria »	1.000,—
» n. 40 *bis* (nuovo)	Supplemento di spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero per gli anni 1921 e 1922 . . . »	5.130,50
» n. 45 X (nuovo)	Completamento delle carceri di Arezzo e di Udine, ecc. . »	1.590.750,—
» n. 45 XI (nuovo)	Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori e dell'esercizio 1921-1922 e retro . . . . »	346.725,12
» n. 48	— Saldo degli impegni di spese residue per indennità per incarichi eventuali, ecc. . . . »	284,48
» n. 49	— Saldo degli impegni di spese residue per indennità ai componenti il Consiglio superiore ecc. . . . . »	2.005,—
» 57	— Saldo degli impegni di spese residue per acquisto mobili, ecc. . . . . »	1.475,15
	Totale di maggiori assegnazioni L.	20.304.870,25

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO IN CONTO RESIDUI.

Capitolo n. 75	— Assegnazione straordinaria per la costruzione di un carcere giudiziario in Este, ecc. . . L.	1.590.750,—

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1923, n. 1325.
Nuove norme per l'imposizione del nome alle navi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice e il relativo Regolamento per la Marina Mercantile;
Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 830;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, udito il Commissario per i servizi della Marina Mercantile, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 303 del Regolamento per la esecuzione del Codice per la Marina Mercantile, è aggiunto il seguente comma:
« Le navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate non « potranno assumere un nome identico o somigliante a quello « imposto ad altre di questo tonnellaggio appartenenti a « qualsiasi compartimento ».

Art. 2.

Il Commissario per i servizi della Marina Mercantile è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto alle navi che già portano nomi identici o somiglianti.

Pel rinnovo degli atti di nazionalità reso necessario dalla applicazione delle norme predette sarà dagli interessati dovuto soltanto il diritto fisso di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 del R. decreto 22 marzo 1923, n. 830.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge, sono applicabili ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, intendendosi in luogo dell'atto di nazionalità il documento che a tenore delle disposizioni tuttora vigenti in quei territori ne fa le veci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, lì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1326.
Proroga per l'esercizio finanziario 1923-24 le attuali indennità per spese di giro e di ufficio agli ispettori del Demanio e delle Tasse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regio decreto legge 17 marzo 1921, n. 321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile successivo, col quale furono stabilite le indennità per spese di giro e di ufficio spettanti ai titolari dei circoli di ispezione del demanio e delle tasse, agli ispettori degli uffici soggetti ad ispezione permanente ed a quelli che esercitano il controllo fisso, è prorogato per l'esercizio finanziario 1923-24.

Art. 2.

Saranno introdotte nel bilancio del Ministero delle finanze le variazioni necessarie alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1332.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23, per provvedere a restituzioni e rimborsi d'imposte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 148: «Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23, è aumentato della somma di lire tre milioni (L. 3,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1333.

Estende ai territori annessi alcune disposizioni per agevolare la costruzione di case di civile abitazione, alberghi, uffici e negozi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1921 n. 327, col quale furono estese ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 20 agosto 1921 n. 1177;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1922 n. 1355;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 148, allegato *B*;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 695;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 8 marzo 1923 n. 695, riguardanti esenzione dall'imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte comunali e provinciali per le case di civile abitazione, alberghi, uffici e negozi o sopraelevazione di tali edifici e di cui sia iniziata e condotta a termine la costruzione fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1923 le esenzioni di cui all'articolo precedente sono applicabili alla imposta casatico pigioni, all'imposta casatico classi ed all'imposta 5 % sugli edifici temporaneamente esenti nonchè alle relative addizionali a favore delle Provincie, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Fondo autonomo, sempre che non siano state ancora pagate agli Enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — T. ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1340.

Modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 133 del T. U. di leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto lo Statuto della Banca d'Italia, approvato con Regio decreto 18 marzo 1909, n. 138, e modificato coi Regi decreti 13 giugno 1912, n. 721 e 4 agosto 1921, n. 1176;

Veduto il Regio decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino al 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di Banca e del loro corso legale;

Veduti i verbali 26 febbraio 1923 del Consiglio superiore della Banca d'Italia e 29 marzo 1923 delle Assemblee generali straordinaria e ordinaria degli azionisti dello stesso Istituto, con cui furono deliberate alcune modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia, approvato e modificato coi Regi decreti sopra citati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunta allo Statuto della Banca d'Italia approvato con Regio decreto 18 marzo 1909, n. 138, e modificato coi Regi decreti 13 giugno 1912, n. 721, e 4 agosto 1921, n. 1176:

L'art. 4 è sostituito con il seguente: « La durata della Società, già prorogata al 31 dicembre 1923, a tenore dell'art. 21 della Convenzione 28 novembre 1896, approvata con le leggi del 17 gennaio 1897 e del 3 marzo 1898, numeri 9 e 47, viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1925, in relazione a quanto dispone il Regio decreto-legge del 2 gennaio 1923, n. 5 ».

Il numero 3 dell'art. 14 è sostituito con il seguente: « Tenere impiegati fino a 50 milioni di lire del capitale sociale in edifizi a uso della Direzione Generale, delle Sedi, delle Succursali e delle Agenzie ».

All'art. 70 è fatta la seguente aggiunta: « in casi eccezionali, il Direttore generale, con l'approvazione del Consiglio superiore, può tuttavia consentire che impiegati della Banca assumano funzioni amministrative presso Società o Istituti, quando siavi un cospicuo interesse della Banca medesima da tutelare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 31 maggio 1923, n. 1341.

Convenzione per la concessione di un mutuo alle Società: della Sila, Meridionale di Elettricità e Generale Elettrica della Sicilia, per la costruzione di impianti idroelettrici nel Mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177 che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Vista la convenzione stipulata il 9 marzo 1923 tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, la Cassa di risparmio

del Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio del Banco di Sicilia, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Società per le Forze idrauliche della Sila, la Società Meridionale di Elettricità, la Società Generale Elettrica della Sicilia, la Società Generale di Illuminazione in Napoli, la Società Elettrica della Campania, la Società per Applicazione di Energia elettrica in Torre Annunziata e la Società catanese di elettricità, per la concessione di un mutuo di lire 65 milioni a favore delle prime tre sopraspecificate Società per la costruzione di impianti idroelettrici e delle relative linee di trasmissione nel Mezzogiorno d'Italia e nella Sicilia;

Ritenuto che a norma dell'art. 13 della cennata convenzione, è stato provveduto alla pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie interessate del privilegio a favore dello Stato sugli impianti offerti in garanzia per il mutuo e su quelli alla cui costruzione è destinata la somma mutuata, e che inoltre, pure in esecuzione della citata convenzione, sono stati aggiornati alla data della pubblicazione suddetta i certificati ipotecari relativi agli impianti costituenti la garanzia;

Visto il parere 18 maggio 1922, n. 321 del Consiglio superiore delle Acque;

Sentito il Comitato Interministeriale istituito con l'art. 10 della citata legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la menzionata convenzione in data 9 marzo 1923 per la concessione di un mutuo di lire sessantacinque milioni alla Società per le Forze idrauliche della Sila, alla Società Meridionale di Elettricità e alla Società Generale elettrica della Sicilia per la costruzione di impianti idroelettrici e delle relative linee di trasmissione nel Mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia;

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1347.

Modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e 16 dicembre 1914, n. 1362;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la revoca disposta coll'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, dell'autorizzazione data al Ministero del tesoro di concedere prestiti alle categorie di personali indicate dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degli stessi personali nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi ora in vigore, in quanto siano applicabili, potrà essere fatta soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice, di Monti di pietà, di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia, e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 2.

Le categorie di personali di cui all'articolo precedente non potranno fare la cessione degli stipendi e delle mercedi prima che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

Anche durante tale periodo di tempo in cui è inibita la cessione degli stipendi e delle mercedi, le dette categorie di personali sono tenute al pagamento dei contributi per la costituzione del fondo di garanzia.

Il Reale decreto 4 settembre 1919, n. 1665, è abrogato.

Art. 3.

E' tolto ogni limite nella misura degli stipendi, degli assegni e delle mercedi per la doppia cessione che le categorie di personali sopra menzionate possono eseguire, per ottenere i prestiti di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, numero 1682.

Art. 4.

Le cessioni degli stipendi e delle mercedi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 (prima parte) e 3 ad 11 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, salvo quanto è disposto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682 per le doppie cessioni.

Art. 5.

Il conto corrente infruttifero tra la Tesoreria Centrale e la Direzione generale del segretariato del Ministero del tesoro, aperto come al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, è abolito, e il relativo saldo sarà passato al conto corrente del Fondo di garanzia, di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Tale fondo di garanzia assumerà a suo carico l'ammontare dei mandati od ordinativi emessi, e per i quali ancora non sia stato provveduto al rimborso alle Sezioni di Tesoreria a norma dell'art. 602 del regolamento di contabilità generale dello Stato. A tale rimborso si provvederà mediante prelevamenti dal conto corrente infruttifero fra il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Gli Istituti sovventori debbono, all'atto del pagamento del mutuo, trattenere a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato, una somma corrispondente al 2,15 % sull'ammontare lordi delle cessioni quinquennali, ed al 4,30 % su quello delle cessioni decennali.

L'importo complessivo di tali ritenute sarà versato da ciascun Istituto sovventore alla fine di ogni mese con rimessa di pagamento intestata al *Tesoriere Centrale del Regno, Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza*, per l'accreditamento al conto corrente fruttifero di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Tale rimessa di pagamento dev'essere inviata alla Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti (Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato) accompagnata da apposito elenco contenente gli estremi della rimessa e la descrizione delle singole partite in essa comprese.

E' sospesa la garanzia e l'esecuzione dei contratti di cessione di stipendio o di mercede per i quali, nel termine di sessanta giorni dalla data di concessione della garanzia stessa, gli Istituti sovventori non abbiano provveduto al versamento delle predette ritenute, e nessuna azione può essere esercitata, in dipendenza di detti contratti, nè verso il Ministero delle finanze nè verso le Amministrazioni da cui i cedenti dipendono.

Art. 7.

Al conto corrente del Fondo di garanzia debbono affluire le rate mensili di ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e dei prestiti ordinari già concessi dallo stesso Fondo o dalla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Per l'estinzione anticipata di tali prestiti la Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti liquida i debiti dei cedenti all'atto della concessione della garanzia all'Istituto sovventore, e l'estinzione avviene con le norme di cui all'articolo 25 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Il versamento al Fondo di garanzia del saldo dei prestiti deve essere effettuato separatamente per ciascuna operazione di estinzione e con le modalità di cui ai comma secondo e terzo del precedente articolo 6.

Le rate mensili di ammortamento dei prestiti dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse, saranno versate per ciascun esercizio finanziario, in una sola volta nel mese di gennaio di ogni anno, con Vaglia del Tesoro, in cui sia espressamente dichiarato che la somma deve accreditarsi al Fondo di garanzia, salvo rimborso, da parte del Fondo stesso, dei versamenti per le rate o parti di rate che risultassero, in seguito, non dovute.

Art. 8.

I mutui di cui al secondo comma dell'art. 1 del Reale decreto 8 febbraio 1923 n. 311, che la Cassa Depositi e Prestiti può concedere nei casi di eccezionali e gravi necessità di famiglia sino alla concorrenza di venti milioni di lire, saranno da restituire nel periodo di cinque anni in 60 rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio e della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma a favore del Fondo di garanzia, corrispondente al 2,15 % dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi dell'operazione;

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 % scalare.

Art. 9.

Le categorie di personali menzionate nell'art. 1 del presente decreto che intendessero di valersi della disposizione richiamata nell'articolo precedente, debbono presentare la relativa domanda di mutuo.

Tale domanda dovrà essere corredata, oltrechè della dichiarazione in duplice esemplare, e del certificato medico, anche dei documenti idonei a giustificarla, e dovrà essere trasmessa alla Cassa dei Depositi e Prestiti a mezzo del Ministero da cui il personale dipende, e accompagnata da dichiarazione, colla quale il Ministro riconosca che concorrano le eccezionali e gravi necessità di famiglia allegate dal richiedente.

Art. 10.

Se la Cassa Depositi e prestiti può concedere il mutuo domandato, ne dispone il pagamento nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e previa l'estinzione di eventuali precedenti mutui e l'applicazione delle ritenute a favore del Fondo di garanzia.

Contemporaneamente dà le opportune disposizioni agli uffici competenti per il ricupero mensile del prestito concesso.

Art. 11.

Le rate mensili di ammortamento di tali prestiti, la cui contabilità dovrà essere tenuta separata e distinta da quella concernente il Fondo di garanzia, dovranno essere versate alla Cassa dei depositi e prestiti (gestione propria) con rimesse di pagamento in cui sia espressamente indicato trattarsi di somme destinate all'ammortamento dei mutui concessi in base al Reale decreto 8 febbraio 1923 n. 311.

Art. 12.

Il mutuo potrà essere negato, oltrechè per le cause indicate nell'articolo 8 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, anche quando, a giudizio insindacabile del Ministero delle Finanze, non si riscontri la opportunità o la possibilità della concessione.

Art. 13.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal Reale decreto 8 febbraio 1923, n. 311 e dal presente, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni di essi, saranno applicabili sia alle cessioni di cui sopra, sia ai mutui di cui all'art. 8, le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729 e 9 giugno 1918, n. 864, non che del Reale decreto legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Tali leggi, regi decreti e regolamenti restano tuttavia modificati nel senso che le attribuzioni ivi demandate al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Segretariato) passano alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti (Divisione del Credito agli impiegati e salariati dello Stato), la quale dovrà provvedere al servizio dei pagamenti e delle riscossioni, con le modalità stabilite dal proprio regolamento, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 e dell'art. 20 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni di legge concernenti la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, delle mercedi e delle pensioni e la cessione e la delegazione degli stipendi e delle mercedi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche e degli operai dipendenti dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Suddivisione di un Ente in due. — Elevazione di contributo scolastico.

N. 1329. R. decreto 22 aprile 1923, con il quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, il « Consorzio Nazionale per Biblioteche e proiezioni luminose » con sede in Torino viene suddiviso in due Enti morali:

a) Consorzio Nazionale per biblioteche, con sede in Torino;

b) Istituto Italiano proiezioni luminose, con sede in Milano;

E sono approvati gli statuti organici delle dette istituzioni.

N. 1330. R. decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Nichelino della provincia di Torino deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 4238.51, col R. decreto 4 agosto 1918, n. 1538, è elevato a lire 8052.51 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio Comunale di Cervicati in provincia di Cosenza.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 6 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cervicati in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a reclami, sul funzionamento dell'Amministrazione Comunale di Cervicati, ha posto in luce numerose irregolarità. E' stato rilevato il deplorevole disordine dell'Ufficio Comunale; la mancanza degli inventari dei beni del Comune; la persistente negligenza nella trattazione degli affari di ufficio; l'omessa compilazione dell'elenco dei poveri, la mancanza del servizio di assistenza ostetrica, la indebita erogazione di spese non autorizzate; la trascurata risoluzione di vertenze relative a lavori o a debiti del Comune; l'irregolare concessione in economia di lavori per riattamento di strada; la ritardata compilazione dei ruoli per le tasse comunali; l'omessa stipulazione dei contratti d'affitto per i locali ove sono allogati gli uffici.

Tali irregolarità, sono state contestate all'Amministrazione con invito a provvedere alla loro eliminazione entro un congruo termine perentorio; ma nè entro tale termine, nè successivamente l'Amministrazione ha ottemperato all'invito, mentre nuove e recenti indagini hanno dimostrato tuttora sussistente il disordine rilevato dall'inchiesta.

Non potendosi pertanto fare affidamento sugli attuali amministratori per la riorganizzazione della civica azienda, è necessario affidarne il compito ad un amministratore straordinario, provvedimento che appare, d'altro canto, indispensabile anche per ragioni di ordine pubblico, perchè il contrasto tra i partiti locali è stato recentemente acuito in modo pericoloso da inconsulte provocazioni degli amministratori, che hanno causato forti incidenti, determinando uno stato d'animo che può dar motivo a gravi perturbamenti.

Ho, perciò, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V. lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla conseguente nomina di un R. Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cervicati in provincia di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Longo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

E' stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del Tesoro quinquennale n. 892, di L. 3000, di 5ª emissione, intestato erroneamente a Flamigni *Ersilio* di Domenico minore sotto la patria potestà del padre, con annotazione di provenienza dal decreto 25 gennaio 1918 del Pretore di Meldola, mentre, giusta l'atto di notorietà 13 giugno 1923 redatto innanzi la Pretura di Meldola, il detto buono doveva invece essere intestato a Flamigni *Arsilio* di Domenico, ecc.....

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, a termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 25 giugno 1923.

p. Il Direttore generale
f.to CIRILLO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 30 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	137 87	Belgio	117 62
Londra	104 17	Olanda	—
Svizzera	402 12	Pesos oro	18 18
Spagna	—	Pesos carta	8 —
Berlino	0 014	New York	22 82
Vienna	0 0325	Oro	440 33
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 62
	3.50 % » (1902)	—
	3.00 % lordo	—
	5.00 % netto	88 77

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 641 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Iodice Angelamaria fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data della ricevuta: 6 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Martinoia Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 322 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Carlo Speranza fu Gabriele, per conto di Antolino Iole e Flora — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 51 — Ammontare della rendita L. 850 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 78 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Bufalo Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 4 — Ammontare della rendita L. 171,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO

MINISTERO DELLE FINANZE.

Rettifiche d'intestazione. **2a Pubblicazione**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
			Elenco N. 41. — Roma, 9 giugno 1923.	
Cons. 5 %	188715	800 —	Uliveri Stiozzi Ridolfi *Guilberto* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze	Uliveri Stiozzi Ridolfi *Guido-Alberto-Giovan-Maria* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	150229	300 —	Figone *Caterina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Firenze Luigia fu Francesco ved. di Figone Antonio, dom. a Cucca, frazione del comune di Varése Ligure (Genova)	Figone *Angela-Caterina* fu Antonio, minore, ecc., come contro
»	190087	35 —	Epaminonda Giuseppe Matteo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Monaco Marta fu *Giovanni*, ved. di Epaminonda Giuseppe, dom. a Cuneo	Epaminonda Giuseppe Matteo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Monaco Marta fu *Giacomo*, ved. di Epaminonda Giuseppe, dom. a Cuneo
»	190088	35 —	Intestata come la precedente, con usufrutto a Monaco Maria fu *Giovanni* ved. di Epaminonda Giuseppe	Intestata come precedente, con usufrutto a Monaco Marta fu *Giacomo* ved. di Epaminonda Giuseppe
»	310419	1750 —	Roasenda Maria fu Giuseppe, moglie di *Roasenda Giuseppe*, dom. a Torino	Roasenda Maria fu Giuseppe, moglie di *Mosca Enrico*, dom. come contro
3.50 %	527039	28 —	Di Lorenzo *Antonietta* di Aneglo, minore, la patria potestà del padre, dom. a Napoli	Di Lorenzo *Filomena* di Angelo, minore, ecc., come contro
» »	505359 738798	227 50 21 —	Mazzola Clementina fu *Agostino*, minore sotto la tutela di Aletti Paolo fu Angelo, dom. a Varese (Como)	Mazzola Clementina fu *Augusto*, minore, ecc., come contro
» »	505360 738797	227 50 21 —	Mazzola Camilla di *Agostino*, minore ecc. come la precedente	Mazzola Camillo fu *Augusto* minore, ecc., come la precedente
»	44364	56 —	Scognamiglio *Gaetana* di Nicola, dom. a Napoli	Scognamiglio *Gaetana* di Nicola, dom. a Napoli
			Elenco N. 42. — Roma, 16 giugno 1923.	
Cons. 5 %	58836	2990 —	Poletti Maria Antonia fu Pietro, nubile, domiciliata a Scorcetoli, frazione di Filattiera (Massa)	Poletti Maria Antonia fu Pietro, nubile, *interdetta sotto la tutela di Poletti Luigi fu Pietro*, ecc. come contro
			(Per il solo usufrutto):	
3.50 %	694295	112 —	Albenga *Luisa* fu Albino, vedova Foà di Bruno Paolo	Albenga *Maria Luigia*, ecc., come contro
»	324638	56 —	Giani Giulia e *Serafina* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Elia Vittoria fu Michele, domiciliata a Frascata (Alessandria)	Giani Giulia e *Maria Serafina* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Elia *Maria Vittoria*, ecc. come contro
Cons. 5 %	289933	305 —	Zaccaria Illes Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Torino; con usufrutto vitalizio a Derossi Emma fu Alessandro, ved. di Zaccaria Luigi	Zaccaria Illes Maria fu Luigi, nubile, *inabilitata sotto la curatela della madre Derossi Emma* fu Alessandro, vedova Zaccaria, domiciliata a Torino, con vincolo come contro
»	190719	3270 —	Dufour-Berte Nera o Nerina fu Edoardo, vedova di Tomei Albiani Alessandro, domiciliata a Piccioli (Pisa)	Dufour-Berte Nera o Nerina fu Edoardo, vedova di Tomei Albiani Alessandro, *inabilitata sotto la curatela di Pampaloni Enrico*, domiciliato come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.